



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2020-002522/Uff. IX
Affari europei e internazionali
All.1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento Politiche Europee
(rif. nota n. DPE 10005 del 10 novembre 2020)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nucleo di Valutazione degli Atti UE
nucleovalutazioneu.legislativo@giustizia.it

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Nucleo di Valutazione degli Atti UE
dgue.segreteria@esteri.it

ROMA

OGGETTO: Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) XXX/XXX [*Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione*] e del Regolamento (UE) XXX/XXX [*Regolamento sul reinsediamento*], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i Regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818.

Codice interistituzionale: 2016/0132 COD

Codice Commissione: COM (2020) 614

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Carpino

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

- Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818
- Codice della proposta: COM (2020) 614 final
- Codice interistituzionale: 2016/0132 (COD)
-
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La proposta legislativa sul Regolamento "Eurodac" rientra tra le cinque presentate nel settembre 2020 dalla Commissione europea nell'ambito del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo.

Il progetto di regolamento - che si basa su un precedente del 2016 sul quale era già stato raggiunto un accordo provvisorio tra i colegislatori - estende l'ambito di applicazione della normativa unionale vigente (regolamento (UE) 603/2013), ampliando il novero dei soggetti per i quali è prevista la conservazione dei dati, abbassando l'età per il rilevamento delle impronte digitali e consentendo l'acquisizione delle informazioni sull'identità unitamente al rilevamento dei dati biometrici. Tali modifiche trasformeranno l'Eurodac in una banca dati comune europea a sostegno delle politiche dell'UE in materia di migrazione.

L'intervento di revisione è anche finalizzato ad armonizzare Eurodac con il futuro, nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e dell'immigrazione, con quello, anch'esso di recente introduzione, sui nuovi accertamenti preliminari all'ingresso nello spazio Schengen, nonché con i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, istitutivi, rispettivamente, di un quadro sull'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nel settore delle frontiere e dei visti e di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

Il titolo V del TFUE sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, riconosce all'unione europea la competenza a disciplinare le condizioni di ingresso, soggiorno e circolazione dei cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati membri.

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 78, 79, 87 e 88 del TFUE. In particolare:

- l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g) consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo e procedure comuni per il riconoscimento dello status di rifugiato;

- l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare misure nei settori dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di stabilire misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni;
- l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a) consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, di determinare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol.

La proposta di Regolamento Eurodac intende apportare modifiche mirate alla proposta del 2016 e mira a garantire che le norme comuni in materia di acquisizione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto dei cittadini di Paesi terzi siano applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri.

Inoltre, istituisce uno strumento atto a fornire all'UE informazioni sul numero di cittadini di Paesi terzi che entrano nel territorio in maniera irregolare, o a seguito di operazioni SAR e chiedono protezione internazionale in uno o più Stati membri.

Pertanto, dato il carattere transnazionale dei problemi connessi al fenomeno migratorio e alla protezione dei rifugiati, si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà.

La nuova proposta di Regolamento Eurodac si limita a quanto necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

Si ritiene che anche per la presente proposta - come per le altre quattro presentate nel settembre del 2020 dalla Commissione europea nell'ambito del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo - si debba mantenere il principio della c.d. "logica a pacchetto", valutando complessivamente tutte le proposte normative che compongono il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo.

Si rileva che soltanto un Regolamento Eurodac coerente con gli altri strumenti del Patto sulla migrazione e l'asilo possa essere conforme all'interesse nazionale, nella prospettiva della già evidenziata "logica a pacchetto".

La proposta di regolamento prevede l'invio - al Sistema Centrale EURODAC - dell'immagine del volto dello straniero, senza alcun riferimento agli standard di qualità richiesti. Sul punto, quale elemento di criticità, si evidenzia, alla luce dell'esperienza nazionale acquisita, che il notevole afflusso di migranti in taluni periodi può comportare, per gli Stati membri, difficoltà di ordine logistico che rendono difficile l'acquisizione dell'immagine, secondo i requisiti internazionali di qualità (ICAO, ISO).

C. Valutazione d'impatto

In considerazione delle interconnessioni con il regolamento 2019/817 sull'interoperabilità dei sistemi informativi dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti, non è possibile attualmente

escludere che le modifiche apportate con la proposta in esame comportino impatti finanziari *sul progetto di interoperabilità dei sistemi informatici*.

I Project manager competenti per l'implementazione dei sistemi ECRIS-TCN, EES, ETIAS, SIS e VIS in relazione all'interoperabilità hanno approvato il piano nazionale di costi, rappresentando di voler accedere a fondi del bilancio nazionale e a risorse unionali, mentre il Project manager per il sistema EURODAC ha comunicato che non è possibile procedere ad una stima dei costi di implementazione prima della definitiva approvazione del nuovo Regolamento EURODAC e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Si rileva, tuttavia, che come nella precedente proposta del 2016, le spese per i punti di accesso nazionali e il collegamento col sistema centrale sono a carico degli Stati membri e costituiscono spese essenziali per il funzionamento del sistema.

Nulla da rilevare.

La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali, atteso che le attività disciplinate dal Regolamento sono relative a materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, comma 2, della Costituzione, quali l'immigrazione (lett. b), la sicurezza dello Stato (lett. d) e l'ordine pubblico e la sicurezza (lett. h).

Ai fini della successiva attuazione delle norme contenute nella proposta in esame, dovrebbe attivarsi un tavolo di confronto tra le articolazioni di questo Ministero interessate, allo scopo di delineare gli adempimenti a latere degli interventi tecnici necessari all'implementazione dei sistemi nazionali.

Nulla da rilevare.

Altro

//